

NUOVO REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PRESSO LE STRUTTURE UNIVERSITARIE (art. 13 legge n. 390/91)

**Art. 1
ISTITUZIONE**

L'Università degli Studi di Pavia, in esecuzione dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 attiva, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università, rapporti di collaborazione con studenti iscritti che verranno selezionati secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

**Art. 2
FINALITA' E TIPOLOGIE**

Le attività di collaborazione sono rivolte esclusivamente al miglioramento dei servizi per gli studenti, previsti in appositi Programmi presentati annualmente dalle Facoltà, dagli Uffici dell'Amministrazione e dai Centri che erogano servizi agli studenti.

Le forme di collaborazione consistono nello svolgimento di attività rientranti nelle seguenti tipologie:

a) Interventi mirati all'informazione, orientamento, iscrizione degli studenti, con particolare riferimento alle matricole.

a1) Collaborazione Ufficio matricole

b) Interventi mirati all'assistenza degli studenti in mobilità internazionale.

c) Interventi di assistenza a studenti disabili.

d) Collaborazione nei servizi di supporto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali e/o scientifiche.

e) Collaborazione e assistenza in biblioteche, musei universitari, strutture didattiche ed altri spazi aperti agli studenti, compresa la raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio o museale.

f) Collaborazione nell'uso di apparecchiature informatiche ed audiovisive e/o nella raccolta, memorizzazione o elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa.

Le collaborazioni di cui al presente articolo devono svolgersi all'interno dei locali dell'Ateneo o in spazi comunque utilizzati dallo stesso per la propria attività.

Ciascun progetto deve contenere:

1) Le motivazioni che giustificano il progetto e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

2) L'elenco sintetico delle attività previste.

3) Il nominativo del responsabile del progetto.

4) L'indicazione della tipologia e di particolari periodi e/o orari di svolgimento delle attività di collaborazione eventualmente richiesti dalle strutture.

5) Il numero e la durata degli incarichi degli studenti collaboratori.

Le prestazioni sono rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili dei progetti e non comportano, da parte degli studenti, alcuna

assunzione di responsabilità amministrativa.

Le attività di cui al presente regolamento non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.

Il presente regolamento non si applica a forme di collaborazione nell'organizzazione della didattica ed del tutorato.

Le attività si svolgono su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**Art. 3
ASSEGNAZIONE DELLE COLLABORAZIONI**

Le collaborazioni sono attribuite agli studenti sulla base di graduatorie annuali formulate per Programmi, attraverso una procedura concorsuale. In caso di esaurimento di tali graduatorie si attinge alla graduatoria generale.

Il relativo bando è emanato a cura dell'Ufficio competente, di norma, nella seconda decade del mese di settembre, con scadenza nella seconda decade del mese di ottobre. Il bando deve contenere, oltre all'importo del compenso orario da corrispondere, ogni altro elemento utile allo studente per la compilazione della domanda di partecipazione.

Per l'assegnazione degli incarichi di tipologia C e al fine di rispondere nel modo più efficace possibile alle peculiari esigenze di tale tipologia di collaborazione viene emanato un bando specifico, che potrà avere tempi, modalità e requisiti specifici aggiuntivi differenti da quello generale.

Il bando viene affisso all'Albo Rettorale, presso gli Albi di Facoltà e presso le strutture universitarie frequentate dagli studenti; il bando viene inoltre pubblicato sul sito web dell'Università.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo, devono pervenire ai competenti Uffici entro la scadenza indicata nel bando annuale.

Per le istanze inviate tramite il servizio postale di Stato farà fede il timbro postale.

Nel compilare la domanda di partecipazione alla selezione lo studente deve indicare in ordine di preferenza (1,2,3) i tre Programmi all'interno dei quali è disposto a svolgere un incarico.

I tre Programmi devono comprendere:

- il Programma della Facoltà di appartenenza,
- un Programma a scelta fra quelli delle altre Facoltà, preferibilmente della stessa area (scientifica o umanistica),
- il Programma dell'Amministrazione.

Lo studente può comunque indicare un numero di Programmi inferiore a tre.

Per gli studenti iscritti ai Corsi Interfacoltà si intende come Programma della Facoltà di appartenenza, uno dei Programmi proposti dalle Facoltà che concorrono al Corso.

Art. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

a) Requisiti di iscrizione

Possono partecipare alla selezione gli studenti che alla data di scadenza del bando risultino regolarmente iscritti all'anno accademico al quale si riferisce il bando ed in regola con il pagamento della prima rata.

Gli studenti devono essere iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia ad un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, ad anni di corso regolari successivi al primo o non oltre il primo anno di fuori corso o in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera universitaria relativa all'ultimo corso di studio di appartenenza.

Possono altresì partecipare gli studenti iscritti al primo anno delle lauree specialistiche, purché abbiano conseguito il titolo di primo livello entro il primo anno di fuori corso.

Gli studenti che alla scadenza del bando risultino ancora iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree specialistiche (in attesa di conseguire il titolo di primo livello) verranno inseriti in graduatoria considerando i crediti acquisiti al 10 agosto, anziché considerando il voto di laurea come previsto per gli iscritti regolari.

Qualora tali studenti non dovessero conseguire il titolo di primo livello entro il 31 dicembre, dovranno avvisare tempestivamente l'Ufficio competente, per la verifica della permanenza dei requisiti per l'ottenimento di un incarico.

Non possono partecipare gli studenti già in possesso di un titolo accademico di pari livello a quello per il quale risultano iscritti.

b) Requisiti di merito

Per accedere alla selezione gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda il numero minimo di crediti previsto per l'accesso alle borse di studio finanziate dalla Regione Lombardia ed erogate dall'Istituto per il Diritto allo Studio (ISU).

Tali crediti sono riferiti agli esami previsti dal piano di studi vigente nell'anno accademico precedente a quello per cui si presenta la domanda e verranno indicati in una apposita tabella nel bando annuale.

c) Ulteriori requisiti

Per alcune tipologie di collaborazioni potranno essere previsti nel bando requisiti aggiuntivi connessi alle tipologie stesse e valutabili oggettivamente.

Art. 5

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le collaborazioni vengono assegnate, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio finanziate dalla Regione Lombardia ed erogate dall'Istituto per il Diritto allo Studio (ISU).

I criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dell'art. 13 della legge 390/91 e del vigente D.P.C.M. previsto dall'art.4 della medesima legge, sono i seguenti:

a) il punteggio ottenuto sommando il valore di due indici: il primo relativo ai crediti effettivamente conseguiti al 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda e il secondo relativo alla media dei voti degli esami di profitto.

Per gli studenti iscritti al primo anno delle lauree specialistiche il punteggio per l'inserimento in graduatoria viene ottenuto utilizzando il voto di laurea.

Gli studenti che alla scadenza del bando risultino ancora iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree specialistiche (in attesa di conseguire il titolo di primo livello) verranno inseriti in graduatoria considerando i crediti acquisiti al 10 agosto, anziché considerando il voto di laurea come previsto per gli iscritti regolari.

b) a parità di punteggio prevale lo studente con condizione economica del nucleo familiare di appartenenza più disagiata, riferita all'anno accademico precedente a quello per cui si presenta la domanda.

c) a ulteriore parità di punteggio prevale lo studente di minore età anagrafica.

Art. 6
ITER PROCEDURALE

Possono presentare Programmi comprendenti progetti che prevedono collaborazioni a tempo parziale degli studenti dell'Ateneo, le seguenti strutture universitarie: le Facoltà, gli Uffici amministrativi e i Centri che erogano servizi rivolti agli studenti.

Il Senato Accademico stabilisce i criteri valutativi in base ai quali il Consiglio di Amministrazione provvede ogni anno alla ripartizione ed alla assegnazione dei fondi, stanziati sull'apposito capitolo di bilancio, destinati a finanziare le collaborazioni a tempo parziale del successivo anno accademico.

Alle strutture legittimate sono comunicate entro il mese di maggio le risorse assegnate.

Le stesse elaborano i programmi tenendo conto delle risorse disponibili, procedendo come di seguito indicato:

a) Le Presidenze di Facoltà devono raccogliere i progetti di miglioramento dei servizi proposti dalle strutture afferenti (biblioteche, aule informatiche, dipartimenti, etc) e trasmettono entro il 30 giugno al competente Ufficio il Programma di miglioramento dei servizi della Facoltà.

Nel Programma devono essere indicate le tipologie dei progetti e, sulla base delle risorse assegnate, il numero e la durata degli incarichi di collaborazione studentesca richiesti. Deve altresì comparire il nominativo della persona individuata come responsabile del procedimento di assegnazione degli studenti selezionati ai singoli progetti della Facoltà, che sarà la figura di riferimento per l'Ufficio amministrativo competente e che può coincidere con il referente per il tutorato.

b) I progetti degli Uffici Amministrativi e dei Centri devono essere inviati entro il 30 giugno al Direttore Amministrativo, o all'Ufficio da lui delegato, per la definizione delle priorità, qualora il budget assegnato risultasse inferiore alle necessità. Entro il 15 luglio viene trasmesso al competente Ufficio il Programma relativo ai progetti degli Uffici amministrativi e dei Centri.

Eventuali ritardi daranno luogo alla decadenza dei progetti ed al riassorbimento delle risorse assegnate nel bilancio generale dell'Ateneo.

La congruenza dei programmi svolti con le finalità dell'intervento sarà verificata dalla Commissione per il Diritto allo Studio, le cui osservazioni potranno anche determinare decurtazioni nell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.

L'Ufficio amministrativo competente predispose il bando annuale generale per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione a tempo parziale, contenente le tipologie dei progetti e il numero degli incarichi richiesti da ciascuna Facoltà, nonché i progetti e il numero dei relativi incarichi richiesti dall'Amministrazione centrale e dai Centri.

I Progetti proposti dai Centri vengono inseriti nei Programmi delle Facoltà o dell'Amministrazione secondo criteri di affinità.

La graduatoria generale degli idonei viene pubblicata di norma entro il 5 novembre dell'anno accademico cui si riferiscono le collaborazioni.

Gli studenti esclusi possono presentare istanza di revisione della propria situazione all'Ufficio competente entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La valutazione delle istanze degli esclusi avviene entro i successivi cinque giorni, al termine dei quali la graduatoria diviene definitiva e non può più essere modificata.

Sulla base della graduatoria generale vengono formati gli elenchi dei vincitori per Programma.

Entro la fine del mese di novembre dell'anno accademico cui si riferiscono le collaborazioni, l'Ufficio competente comunica a ciascuna Facoltà, Ufficio amministrativo e Centro i nominativi degli studenti assegnati, attingendo dalla graduatoria del rispettivo Programma.

Esaurita la graduatoria di Programma, si ricorre alla graduatoria generale.

I documenti relativi all'assegnazione/accettazione degli incarichi, trasmessi ai referenti delle varie strutture, unitamente all'elenco degli studenti assegnati, devono essere restituiti debitamente compilati e sottoscritti, entro i termini indicati nella relativa nota di accompagnamento.

Le collaborazioni possono essere rese nel corso dell'anno accademico di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Gli incarichi possono avere una durata minima di 50 ore e massima di 150.

Art. 7

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE

I collaboratori selezionati devono presentarsi nel luogo, nel giorno e all'ora indicati nella comunicazione di assegnazione di incarico per l'accettazione dell'incarico stesso e per l'assegnazione ad uno dei Progetti del Programma per cui sono risultati vincitori.

Successivamente ciascuno studente sottoscrive, insieme al responsabile del progetto cui è stato assegnato, un atto di impegno, contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto, le modalità ed i tempi di svolgimento della collaborazione.

Qualora i vincitori risultino già titolari di un incarico di collaborazione ad un progetto di tutorato per il medesimo anno accademico, sono tenuti ad optare per una delle due attività.

Il mancato esercizio all'opzione equivale alla rinuncia all'incarico di collaborazione a tempo parziale.

Art. 8

SVOLGIMENTO DELLE COLLABORAZIONI

Le presenze degli studenti devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle collaborazioni prestate con i doveri didattici, che devono conservare il loro carattere di priorità e di prevalenza nell'attività dello studente.

Non è consentito l'impiego dello studente in attività che comportino assunzione di responsabilità amministrativa

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito dell'attività oggetto della collaborazione.

Uno studente selezionato che rinunci, prima dell'inizio della collaborazione, viene sostituito attingendo alla medesima graduatoria, fino ad esaurimento della stessa e successivamente a quella generale.

Uno studente selezionato che rinunci, durante lo svolgimento della collaborazione, verrà sostituito seguendo i criteri sopraccitati.

Lo studente subentrante dovrà svolgere il numero di ore residue.

Lo studente, che durante la collaborazione sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del progetto, che decide l'eventuale differimento della prestazione.

Art. 9

RISOLUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico di collaborazione verrà risolto dall'Università unilateralmente nei seguenti casi:

- 1) Rinuncia dello studente al proseguimento degli studi o suo trasferimento presso altra sede universitaria.
- 2) Avvenuto conseguimento del titolo di studio.
- 3) Irrogazione di un provvedimento disciplinare.
- 4) Compimento di atti che abbiano procurato turbativa e pregiudizio alla funzionalità della collaborazione cui lo studente è assegnato.
- 5) Astensione ingiustificata dalla collaborazione.
- 6) Diffusione di dati contrari alla privacy.

Allo studente decaduto compete il diritto al solo pagamento delle ore effettivamente svolte.

Art. 10

IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Il responsabile del progetto deve comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi irregolarità che si verificasse nello svolgimento della collaborazione stessa.

L'Amministrazione sentito lo studente, provvede all'eventuale riduzione del corrispettivo o alla revoca dell'incarico.

Art. 11

PAGAMENTO DEI COLLABORATORI

Il corrispettivo forfettario per ogni ora di collaborazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle disponibilità del bilancio universitario ed è esente, ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91, dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

L'onere del finanziamento della collaborazione trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo.

Quando la collaborazione è annullata, quale ne sia la causa, o sospesa, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Al termine del rapporto di collaborazione, il responsabile del progetto predispone una valutazione sull'attività svolta dallo studente e sull'efficacia della collaborazione, anche ai fini di valutazione e di programmazione per gli anni successivi.

Il pagamento del corrispettivo allo studente viene effettuato dall'Amministrazione, in unica soluzione, alla conclusione dello svolgimento della collaborazione, comprovata da un'apposita attestazione rilasciata dal responsabile del progetto a cui ha partecipato lo studente incaricato

Art. 12
ASSICURAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

L'Ateneo provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

L'incarico non dà luogo, per l'Università, ad alcun obbligo sanitario o pensionistico.

Art. 13
NORME TRANSITORIE

La presente norma resta in vigore fino al completo esaurimento degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia a corsi di laurea preesistenti all'emanazione del D.M. 509/99.

Tali studenti possono parimenti agli altri studenti partecipare alla selezione se iscritti non oltre il primo anno di fuori corso o in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera universitaria relativa al corso di studio di appartenenza.

Per accedere alla selezione tali studenti devono aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità previsto per l'accesso alle borse di studio finanziate dalla Regione Lombardia ed erogate dall'Istituto per il Diritto allo Studio (ISU).

Art. 14
DECORRENZA

Il presente Regolamento, approvato dalle Autorità Accademiche, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Università.